

#### **4.1.2 Casi di decisioni di recupero**

La seconda categoria annovera n. 18 casi rispetto ai quali la Commissione, avendo esaurito l’indagine preliminare, si è espressa nel senso dell’incompatibilità degli “Aiuti” nazionali con le regole del libero mercato, imponendo alle autorità statuali il recupero delle erogazioni già corrisposte.

Si propone pertanto, di seguito, un elenco delle “decisioni di recupero” che, alla data del 31 dicembre 2009, risultano già adottate e ancora vigenti nei confronti dell’Italia, non accompagnate da ulteriori svolgimenti procedimentali.

Si precisa che in forza della decisione C(2009)5497, assunta in data 13/7/2009, la Commissione europea ha ritenuto non compatibili con il mercato comune due casi omogenei di “Aiuti di Stato”, esaminati separatamente nell’ambito di due distinte procedure di indagine preliminare (rispettivamente la 6/2004 e la 5/2005). In entrambi i casi l’Aiuto verteva sulle esenzioni concesse dallo Stato italiano, in merito alle accise sul carburante usato per il riscaldamento delle serre, per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché per gli anni 2002, 2003 e 2004. In particolare, la Commissione ha fondato la valutazione, circa la contrarietà di dette erogazioni rispetto ai Trattati, sulla circostanza per cui le medesime erano state disposte in difetto delle condizioni fissate dagli Orientamenti agricoli del 2000 e del 2007 e dalle Discipline Ambientali del 1994 e del 2001.

Con la stessa decisione con la quale ha dichiarato l’illegittimità degli “Aiuti” suddetti, la Commissione ha altresì richiesto il recupero dei medesimi, sino a concorrenza della differenza fra l’importo totale dell’esenzione concessa e l’aliquota di accisa ridotta, come accordata agli altri operatori del settore agricolo.

Le autorità italiane hanno impugnato la decisione in questione di fronte al Tribunale di primo grado, al fine di ottenere il suo annullamento.

#### **Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti**

<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stato procedura</b>
1) C 27/1997	Applicazione della legge Fantozzi ai settori automobilistico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche	Decisione del 12/07/2000
2) C 34/1999	Ricapitalizzazione della società Siciliana Acque Minerali srl	Decisione del 21/06/2000
3) C 45/2002	Regione Sicilia – aiuto all’occupazione	Decisione del 13/05/2003
4) C 18/2003	Provincia autonoma di Bolzano	Decisione del 21/09/2005
5) C 22/2003	Ristrutturazione di enti di formazione professionale	Decisione del 02/03/2005

6) C 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Decisione del 02/07/2008
7) C 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	Decisione del 13/07/2009
8) C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	Decisione del 13/07/2009
9) C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	Decisione del 28/01/2009
10) C 52/2005	Decoder digitali	Decisione del 24/01/2007
11) C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	Decisione del 28/10/2009
12) C 36/A/2004 e 36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione del 20/11/2009
13) C 42/2006	Poste italiane - Banco Posta - remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato	Decisione del 16/07/2008
14) C 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Decisione del 16/04/2008
15) C 15/2007	Incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria	Decisione dell'11/03/2008
16) C 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione del 28/10/2009
17) C 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	Decisione del 30/9/2009
18) C 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	Decisione del 12/11/2008

#### **4.1.3 Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti alla Corte di Giustizia**

La terza categoria è ricomprensiva di n. 5 casi, in ordine ai quali, alla data del 31 dicembre 2009, la Commissione ha constatato che la propria "decisione di recupero" non è stata eseguita, in tutto o in parte, dalla Repubblica italiana, per cui ha esperito un Ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, affinchè quest'ultima attesti, tramite sua sentenza, la mancata esecuzione della decisione stessa. In ordine a tali situazioni si registra pertanto, al 31 dicembre 2009, l'avvenuto deferimento alla Corte di Giustizia, da parte della

Commissione, del pronunciamento sulle vicende relative ai rispettivi “Aiuti”, pur non avendo il giudice comunitario, alla stessa data, ancora espresso la sua posizione in proposito.

<b>Aiuti per i quali la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stato della procedura</b>
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Ricorso 10.05.2007
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	Ricorso 11.03.2008
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero	Ricorso 12.03.2008
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	Ricorso 11.03.2008
CR 16/2006	Aiuto alla nuova Mineraria Silus	Ricorso 13.02.2008

**4.1.4 Casi di avvenuta pronuncia di sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’illegittimità degli “Aiuti”. Conseguente obbligo di recupero degli “Aiuti” già erogati.**

L’ultima delle categorie individuate ricomprende i casi, che sussistono in numero di 3, in relazione ai quali, al 31 dicembre 2009, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, previo “ricorso” della Commissione, ha dichiarato con sentenza la mancata attuazione da parte dell’Italia della “decisione” precedentemente assunta dalla Commissione stessa, recante l’obbligo, esplicito o implicito, di richiamare le somme erogate.

Le sentenze relative ai casi di specie sono, a tutt’oggi, considerate dalla Commissione come ineseguite, almeno parzialmente.

Al riguardo, si precisa che, relativamente a n. 2 sentenze, relative ai procedimenti CR 49/1998 e CR 27/1999, la Commissione ha già instaurato l’iter previsto dall’art. 260 TFUE (già art. 228 TCE). Infatti, ove una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea rimanga disattesa, l’articolo citato consente l’esperimento di tutti i passaggi finalizzati all’emanazione di una

seconda sentenza della Corte stessa, recante la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

In particolare, circa la vertenza CR 49/1998, la Commissione ha già avanzato un “ricorso” di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 260 TFUE predetto, chiedendo l’applicazione di: una penale di € 285.696,00, giornalieri, per il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli “Aiuti” verranno integralmente recuperati; di una sanzione forfettaria pari ad € 31.744,00, moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE, rimasta ineseguita, e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

La circostanza per cui la controversia, nel caso di specie, non sia ancora pervenuta all’archiviazione, è da imputare alla difficoltà, da parte delle autorità italiane, di dare esecuzione in tempi brevi alla prima sentenza della Corte di Giustizia, che ordinava il recupero degli “Aiuti”. Infatti i provvedimenti emanati dalle autorità nazionali, che intimavano a ciascun beneficiario la restituzione dei finanziamenti erogati, sono stati impugnati dai beneficiari stessi di fronte alle competenti sedi giudiziarie, subendo pertanto la sospensione della loro esecutività. Il fatto che il legislatore italiano abbia introdotto, per detti giudizi interni, regole processuali straordinarie finalizzate al superamento di tali indugi (D. L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101), non ha comunque ancora consentito che, al presente, le operazioni di rientro delle erogazioni possano ritenersi concluse.

<b>“Aiuti” per i quali la Corte di Giustizia ha dichiarato la mancata esecuzione da parte dell’Italia della decisione di recupero</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stato della procedura</b>
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006
CR 62/2003	Disposizioni urgenti in materia di occupazione (Brandt)	C-280/05 del 6.12.07

**PARTE II**

**ANALISI DELLE PROCEDURE**

**DI INFRAZIONE**

**PAGINA BIANCA**

## CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE

L'analisi dettagliata dei casi di contenzioso aperti tra l'Unione europea e l'Italia si estende, nell'ambito della Relazione semestrale, non solo alle "procedure di infrazione" (artt. 226 e 227 TCE), ma anche alle sentenze emanate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nel semestre di riferimento, a chiusura di rinvii pregiudiziali proposti da giudici nazionali italiani e degli altri Stati Membri dell'Unione europea (art. 234 TCE).

Con riferimento sia alle procedure di infrazione che ai rinvii pregiudiziali, è stata compilata per ciascun caso di contenzioso un'apposita scheda contenente le informazioni maggiormente rilevanti: tipologia di procedimento, estremi della norma europea che si assume violata (procedura di infrazione) o di cui si richiede l'interpretazione (rinvio pregiudiziale), stadio del procedimento, impatto finanziario.

La II parte del lavoro si compone, quindi, di 155 schede, raggruppate per ciascun settore di riferimento delle procedure di infrazione, secondo il seguente ordine:

- Affari Economici e Finanziari
- Affari esteri
- Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Giustizia
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione delle merci
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Per ciascun settore, prima dell'inserimento delle schede analitiche, si è proceduto alla redazione di un breve prospetto riepilogativo delle procedure attive, recante indicazione degli estremi numerici, dell'oggetto, dello stadio attuale della procedura e, infine, dell'esistenza o meno di conseguenze finanziarie.

**PAGINA BIANCA**

# Affari Economici e Finanziari

**PAGINA BIANCA**

### Affari Economici e Finanziari

Il presente settore annovera, attualmente, 5 procedure di infrazione, costituenti altrettante ipotesi di mancata attuazione di direttive comunitarie.

Si tratta di procedure di recente instaurazione, essendo state attivate in numero di 4 nell'anno 2009 e in numero di una nell'anno 2008.

Risultano tutte attinenti alla fase "precontenziosa" ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE). Tuttavia, nonostante la recente genesi, due di esse sono già transitate allo stadio del "parere motivato" (peraltro seguito da "decisione di ricorso" per la P.I. 2009/0068), mentre un'altra (C-366/09 - Mancato recepimento direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) è già stata portata all'attenzione della Corte di Giustizia con "ricorso". Non è stato riscontrato impatto finanziario per nessuna delle presenti procedure.

#### PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
<b>Scheda 1</b> 2009/0461	Mancato recepimento della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2009/0373	Mancato recepimento della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2009/0260	Mancato recepimento della direttiva 2007/44/CE relativa regole procedurali e criteri per valutazione prudenziale di acquisizioni di incrementi di partecipazioni nel settore finanziario	PM	No
<b>Scheda 4</b> 2009/0068	Mancato recepimento della direttiva 2007/63/CE obbligo di fare elaborare ad esperto indipendente relazione di fusione o scissione società per azioni	PM (Decisione di ricorso)	No
<b>Scheda 5</b> 2008/0557	Mancato recepimento della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	RIC C-366/09	No

**Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2009/0461 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell'ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Ai sensi dell'art. 15 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 3 agosto 2009.

Al momento dell'invio della Messa in Mora, la Commissione ha ritenuto non sussistere provvedimenti di recepimento della direttiva sopra menzionata.

**Stato della Procedura**

Il 25 settembre 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora 258 TFUE). In data 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri, esercitando la delega conferita dalla Legge comunitaria 2008 ai fini dell'attuazione della direttiva in oggetto, aveva approvato in sede preliminare uno schema di Decreto Legislativo, ai fini del recepimento di detta direttiva. Si precisa che tale Decreto Legislativo è stato emanato il 27 gennaio 2010, con il n. 27 e che, a seguito di tale provvedimento di recepimento, in data 18 marzo 2010, la procedura in oggetto è stata archiviata.

**Impatto finanziario**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, anche a motivo del fatto per cui il Decreto di attuazione della direttiva in oggetto prevede che l'applicazione delle disposizioni, in esso contenute, debba realizzarsi mediante impiego delle risorse previste dalla vigente legislazione, senza ulteriori spese gravanti sulla finanza pubblica.

**Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2009/0373 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell'ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura ed il termine di rimborso.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 30 giugno 2009.

Alla data di invio della messa in mora, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), alla Commissione non risultavano essere stati adottati provvedimenti di recepimento della direttiva sopra menzionata.

Tuttavia, si precisa che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota del 14 luglio 2009 n. 10168, ha formulato degli argomenti in difesa del Governo italiano, con riferimento alla procedura in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 30 luglio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (attualmente art. 258 TFUE). Si specifica che in data 28/1/2010 la presente procedura è stata archiviata.

**Impatto finanziario**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2009/0260 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/44/CE relativa alle regole procedurali ed ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell'ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2007/44/CE relativa alle regole procedurali ed ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

Ai sensi dell'art. 7 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 21 marzo 2009. In proposito, lo Stato italiano ha riconosciuto, con nota dell'11 agosto 2009, che la direttiva in oggetto non era stata ancora, a quella data, recepita nell'ambito dell'ordinamento interno italiano. Poiché, ancora successivamente a tale data, la Repubblica italiana ometteva di dare comunicazione alla Commissione delle misure adottate per dare attuazione alla direttiva predetta, l'Italia è stata messa in mora, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), con nota del 3 giugno 2009. In seguito il Governo italiano, con nota dell'11 agosto 2009 n. 8613, ha comunicato che le competenti autorità stavano preparando, al momento, il testo di un Decreto Legislativo che avrebbe garantito l'attuazione della direttiva in questione, precisando che il Parlamento aveva già conferito, a quella data, delega al Governo affinchè redigesse il testo del Decreto stesso. Poiché il Decreto Legislativo, menzionato dalle autorità italiane con le note di cui sopra, non era stato comunque ancora comunicato alla Commissione alla data dell'invio del Parere Motivato, la Commissione ha ritenuto che in Italia non risultassero ancora assunti i provvedimenti idonei a garantire la trasposizione nell'ordinamento nazionale della sopra detta direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Anteriormente a tale data, precisamente il 28 ottobre 2009, il Consiglio dei Ministri, esercitando a tal uopo la delega conferita dal Governo con la legge comunitaria 2008, ai fini dell'attuazione della direttiva in oggetto, ha approvato in sede preliminare un progetto di Decreto Legislativo, in recepimento di detta direttiva. Si precisa che in data 27 gennaio 2010 tale Decreto Legislativo è stato emanato, con il n. 21. A seguito di tale provvedimento, la presente procedura è stata archiviata in data 18 marzo 2010.

**Impatto finanziario**

Non emergono effetti finanziari pregiudizievoli per il bilancio dello Stato, in quanto il decreto di recepimento della direttiva in oggetto prevede, per le amministrazioni interessate, che applichino le disposizioni in esso contenute senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto avvalendosi delle risorse loro assegnate dalla vigente legislazione.

**Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari****Procedura di infrazione n. 2009/0068 - ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della direttiva 2007/63/CE - obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata attuazione, nell'ordinamento interno della Repubblica italiana, della direttiva 2007/63/CE, recante l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

Ai sensi dell'art. 4 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare attuazione alla direttiva stessa entro il 31 dicembre 2008.

Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in questione con Decreto Legislativo 13 ottobre 2009 n. 147.

**Stato della Procedura**

Il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Per esigenze di completezza, si precisa che a seguito dell'adozione, da parte delle autorità italiane, del Decreto Legislativo 13/10/2009 n. 147, la Commissione ha archiviato la presente procedura in data 28 gennaio 2010.

**Impatto finanziario**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

**Scheda 5 – Affari Economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2008/0557 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro

**Violazione**

La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2006/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio stesso.

L'art. 53 della direttiva impone agli Stati Membri di adottare e pubblicare, entro il 29 giugno 2008, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione.

Poichè la Commissione non ha ricevuto tale notifica entro il termine debito, ritiene non sussista, allo stato attuale, nessun provvedimento nazionale di recepimento della direttiva in questione.

Nella prospettiva di dare attuazione agli obblighi sanciti dalla direttiva di cui si tratta, le autorità italiane hanno predisposto la Legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), che ha conferito al Governo la delega per l'adozione dei provvedimenti idonei al recepimento della direttiva medesima nel diritto interno.

**Stato della Procedura**

In data 28 settembre 2009 è stato notificato all'Italia un Ricorso esperito dalla Commissione europea, di fronte alla Corte di Giustizia della UE, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), iscritto con il numero di causa C-366/09. In ogni caso, a titolo di recepimento della normativa comunitaria in questione è stato emanato il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, per cui, da parte italiana, si attende l'archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura non implica oneri per bilancio dello stato